

Roma 21 Aprile 1962

Prot.n.2312-12/CC

Illustrissimo Commendatore,

La ringrazio della Sua in data 18 aprile n.1/766 in merito alla nuova legge sulla censura e particolarmente circa le limitazioni che impone per la visione dei film ai minori. Al riguardo, tanto per amore della verità, tengo a precisare che la determinazione dei due limiti di età per i minori è conseguenza della minaccia di alcuni gruppi politici ed economici di elevare da 16 a 18 anni - senz'altro termine disgiuntivo - l'attuale limite, aggravando di conseguenza la già precaria difesa dei più giovani spettatori.

Ho personalmente detto e ripetuto alle competenti autorità e portato alla Sua conoscenza a mezzo dell'A.C.E.C. - che non ci saremmo ostinati a chiedere la distinzione delle età per i minori, qualora si fosse rinunciato alla quota degli anni 18. Questo non è avvenuto e la conseguenza è stata quella che Ella adesso depreca e che a noi tuttavia non pare così foniera di avventure.

Avverso ai Suoi timori mi consenta di osservare che l'elevazione del limite di età e la restrizione dell'intervento alle violazioni del buon costume non è detto che debbano determinare un incentivo indiretto alla produzione moralmente più detriore. Si tratta - almeno fino a prova contraria - di ipotesi che può essere discussa e che l'intervento della magistratura, che la legge sulla censura di per sé non esclude, oltre alla serietà delle Commissioni censorie, può e dovrebbe rendere irrealizzabile.

Per contro mi permetta di farle considerare che la duplice esclusione, per i minori di anni 14 e per i minori di anni 18, prevista dall'art.5, risponde pienamente alle necessità educative dell'età evolutiva in quanto Ella sa bene che il periodo più delicato è precisamente quello fra i 14 e i 16 anni, periodo in cui si è maggiormente esposti alle suggestioni della narrativa sia letteraria che cinematografica e in condizioni di più scarse reazioni positive.

Ill.mo Signore
Comm. Italo Gemini
Presidente dell'A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10

ROMA

Questo non significa certo che al compimento degli anni 18 tutti gli spettatori siano in condizione di resistere alle conseguenze dello spettacolo che, con tutte le possibilità dell'arte o della tecnica, esamanti il male di apparenze allettanti, ma appunto per questo le classifiche del C.C.C. - aventi forza di obbligo di coscienza per i cattolici - si preoccupano di indicare anche agli adulti i film da vedersi con riserva o addirittura sconsigliabili ed esclusi. Ma l'obbligo del legislatore evidentemente è di preoccuparsi anzitutto della preservazione dei minori e, se non erro, la legge anche agli effetti civili considera tali coloro che non hanno compiuto gli anni 18.

Mentre pertanto non potrei non essere d'accordo con Lei sulle manchevolezze e insufficienze della legge, credo che per quanto riguarda l'art.5, non sarebbe stato possibile fare altrimenti attesa l'indicazione degli anni 18 quale limite unico per i minori.

Ciò pone, ed è materia scottante di cui tante volte si è discusso solo accademicamente, di nuovo e drasticamente, il problema della cinematografia ricreativa per i minori ed io mi auguro che almeno questa conseguenza positiva possa avere la legge testè approvata.

Mi creda con i migliori ossequi

(Don Francesco Angelicchio)